

## SICUREZZA

### VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Con l'entrata in vigore del decreto taglia leggi (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213) sono oggi abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, a meno che non siano contenute in uno specifico elenco, allegato al decreto stesso.

In materia di sicurezza del lavoro, erano previste una serie di **vaccinazioni obbligatorie per determinate categorie di lavoratori ed in particolare: antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292 e cioè:**

lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, **operai e manovali addetti all'edilizia**, operai e manovali delle ferrovie, asphaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, **lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici**, tutti i marittimi e lavoratori portuali.

Viene meno quindi l'obbligo di vaccinazione antitetanica per importanti settori come la meccanica, l'edilizia e l'agricoltura.

In mancanza di obbligo, per le attività per le quali la vaccinazione rappresenta comunque la migliore forma di prevenzione contro il tetano, è consigliabile che il datore di lavoro la inserisca come misura all'interno della valutazione dei rischi.

L'art. 279 comma 2 del 81/08 stabilisce infatti che "il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente."

L'espressione usata dal legislatore ("messa a disposizione") lascia intendere che l'azienda non può obbligare il lavoratore a vaccinarsi (altrimenti si sarebbe parlato ad es. di "somministrazione").

Più avanti, nello stesso articolo, si legge che "il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione."

E' quindi dovere del medico competente assicurare il cosiddetto "consenso informato" dei lavoratori alla vaccinazione e inserirla nel protocollo sanitario aziendale, in base alla valutazione dell'esposizione dei singoli lavoratori a rischi per la salute, come misura protettiva particolare per singoli lavoratori.

Resta comunque pacifica la facoltà del lavoratore di non accettare la vaccinazione, anche senza motivazioni di tipo medico.

**INAIL:** prorogato il termine di presentazione della richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa

Anche quest'anno, per le aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi che hanno effettuato interventi migliorativi della sicurezza in azienda, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, **può essere inoltrata richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa** effettuando la **procedura online** ([www.inail.it](http://www.inail.it)) o compilando l'apposito mod.OT24 scaricabile dal sito e inviandolo per posta **entro il 28 febbraio 2011**. Ricordiamo che per l'accettazione della richiesta è necessario aver effettuato almeno 1 degli interventi indicati nella sezione A del modello o in alternativa 3 interventi delle sezioni successive di cui almeno 1 nella sezione E relativa alla formazione.

## ENERGIA

**Norma UNI CEI EN 16001: un'opportunità per ridurre i costi energetici delle aziende.**

E' stata recepita in Italia la norma in oggetto che propone alle organizzazioni di dotarsi di un Sistema di Gestione per l'Energia (SGE)



\* Ha un approccio sistematico al miglioramento continuo dell'efficienza energetica delle organizzazioni di ogni tipo e dimensione.

\* Permette una riduzione dei costi energetici attraverso un processo di identificazione e gestione del consumo di energia. La conoscenza e la pianificazione dei propri consumi, consente, inoltre, di ottenere vantaggi contrattuali nei confronti dei fornitori di energia.

\* Ha un impatto sulla catena di fornitura: l'acquisto di strumenti/impianti con impatto elevato sul consumo di energia viene valutato anche sulla base di parametri di efficienza energetica.

\* Permette certificazione di parte terza.

\* Consente la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di carbonio, contribuendo al miglioramento dell'immagine aziendale.

**I sistemi di gestione energetica, adottati da decenni da molte aziende nel nord Europa, hanno consentito di raggiungere risparmi energetici dell'ordine del 15%-20%.**

**Gli esperti in normative ed energia** di Studio Centro Sicurezza Ambiente possono seguirvi nel percorso di progettazione del sistema di gestione dell'energia più idoneo, negli audit energetici, o per ottenere la certificazione.

## AMBIENTE

### **SISTRI:**

Confermiamo lo slittamento del termine di pagamento del contributo SISTRI 2011 al 30 aprile 2011.

Il provvedimento recante tale proroga a tutt'oggi non è stato pubblicato.

Consigliamo di attendere prima di effettuare il versamento poiché non sono ancora state definite le modalità di pagamento e non è chiaro se il contributo avrà importo uguale a quello già versato per il 2010 o se subirà variazioni.

Sarà nostra cura avvisarVi non appena SISTRI emanerà le dovute istruzioni.

A cura di: Tiziano Strata  
Giorgio Voltolina  
Carlo Trivellato

